

GIURISPRUDENZA DI MERITO

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

10-2007

XXXIX — ottobre 2007 , n° 10

| estratto

FATTI NOTORI E INFORMAZIONI
PERVENUTE DA *INTERNET*

di *Adriana Neri*



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

449 NOZIONE DI FATTO NOTORIO

TRIBUNALE DI MANTOVA - 16 MAGGIO 2006 (ORD.) - EST. DE SIMONE

Prova nel giudizio civile - Poteri del giudice - Fatti notori.

(C.P.C., ART. 115)

Poiché la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 115 c.p.c. deve essere necessariamente intesa in senso rigoroso — comportando la stessa una deroga al principio dispositivo — si intende per «notorio» solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.

(Omissis). — In ordine all'eccezione di nullità della consulenza tecnica espletata,

rilevato che effettivamente il CTU ha acquisito da siti *web* notizie relative al Gruppo Sitindustrie nonché il bilancio della società convenuta al 31 dicembre 1994, senza che sussistessero i presupposti né dell'art. 198 c.p.c. — mancando, in particolare, il consenso delle parti all'esame di documenti non prodotti in causa —, né dell'art. 2711 c.c., non risultando formulata alcuna richiesta di acquisizione da parte dell'ufficio,

ritenuto, d'altro canto, che le notizie acquisite attraverso *internet* non possano definirsi nozioni di comune esperienza, a mente dell'art. 115 ult. comma c.p.c., dovendo la norma essere intesa in senso rigoroso, comportando la stessa una deroga al principio dispositivo, per cui «notorio» deve intendersi solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da *internet* quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività,

osservato che alla luce della documentazione acquisita il CTU dott. ** ha ritenuto di desumere la rilevante consistenza del Gruppo Sitindustrie nel panorama internazionale del settore, evidenziando questo aspetto ai fini della conoscibilità dello stato di insolvenza di Belleli S.p.A. all'epoca dei pagamenti di cui è chiesta la revoca, sostanzialmente ritenendo Sitindustrie un operatore economico medio con caratteristiche peculiari,

considerato che l'acquisizione di documentazione non ritualmente introdotta nel processo, laddove utilizzata dal CTU, necessariamente determina la nullità della consulenza (v. Cass. 19 agosto 2002, n. 12231, Cass. 14 agosto 1999, n. 8659; Cass. 26 giugno 1984, n. 3743, Trib. Roma 9 marzo 2004),

ritenuto tuttavia che, per disposto dell'art. 159 c.p.c., atteso che la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti, deve — nel caso in esame, considerata la pluralità di quesiti demandati al CTU e l'assoluta marginalità della documentazione acquisita d'ufficio dal consulente rispetto all'incarico conferito ed espletato — limitarsi al nullità alla acquisizione dei doc. 2) e 14) allegati alla relazione peritale e alla considerazione a p. 69 *sub b*) relativa alla peculiarità di Sitindustrie come operatore economico medio,

DICHIARA

la nullità parziale della consulenza tecnica espletata limitatamente agli aspetti sopra evidenziati, in ordine alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, così come reiterate nella memoria del 15 maggio 2006,

NON AMMETTE

i capitoli indicati di cui alla memoria 2 aprile 2005 contenendo il cap. 3) valutazioni non consentite ai testi, essendo il cap. 5) troppo genericamente formulato, in contrasto con il dovere di specificità previsto dall'art. 244 c.p.c., ed essendo il cap. 15), nonché il capitolo di cui alla memoria 2 maggio 2005 relativi a circostanze documentalmente provate, su istanze delle parti,

(Omissis)

FATTI NOTORI E INFORMAZIONI PERVENUTE DA *INTERNET*

Il Tribunale di Mantova, con una decisione, a quanto consta, priva di riscontri giurisprudenziali, esclude in modo perentorio che le notizie pervenute da *internet* possano considerarsi fatti notori, non costituendo dati incontestabili nelle conoscenze della collettività.

La pronuncia in questione offre un valido spunto per ritornare sul tema del significato da attribuire alla nozione di fatto notorio e per concludere, infine, come la notorietà prescindenda dal mezzo attraverso il quale un fatto è, in concreto, conosciuto o divulgato.

Sommario 1. Premessa. — 2. La nozione di fatto notorio nella decisione del Tribunale. Osservazioni critiche. — 3. Conclusioni.

1. PREMESSA

di **Adriana Neri** Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Mantova si sofferma sul concetto di fatto notorio giungendo a negare che le notizie acquisite da *internet* possano considerarsi fatti notori ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c.

La vicenda processuale da cui il provvedimento trae origine concerne un'eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta dal giudice, in seguito alla quale lo stesso è giunto a dichiararne la parziale nullità sulla base del rilievo secondo il quale il consulente tecnico aveva acquisito da siti *web* notizie e documenti in mancanza dei presupposti di cui all'art. 198 c.p.c. (consenso delle parti all'esame dei documenti non prodotti in causa) e dell'art. 2711 c.c. (richiesta di acquisizione da parte dell'ufficio). Nel percorso argomentativo che conduce a tale conclusione il giudice coglie l'occasione per ribadire l'indirizzo, oggi ormai consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la norma di cui all'art. 115 comma 2 c.p.c. — comportando una deroga al principio dispositivo — va intesa in senso rigoroso e per affermare altresì — ed è certamente questo l'aspetto più interessante della pronuncia — che le informazioni tratte da *internet* non possono considerarsi nozioni rientranti nella comune esperienza ai sensi di tale articolo, non costituendo dati incontestabili nelle conoscenze della collettività, quand'anche di facile diffusione e accesso per la generalità dei cittadini.

L'affermazione in questione, oltre che per la originalità dell'argomento trattato, stimola una serie di riflessioni anche per le implicazioni teoriche che ne discendono, le quali impongono di soffermarsi — in via preliminare — sul dibattito sorto intorno al notorio, incentrato soprattutto sul noto dilemma del significato da attribuire alla stessa nozione di fatto notorio richiamata dall'art. 115 comma 2 c.p.c. ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Sulla definizione di fatto notorio, nonché, in generale, sull'inquadramento sistematico dell'istituto, tra i contributi dottrinali di maggior rilievo, cfr., CALAMANDREI, *Per la definizione di fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, I, 273 ss.; CHIARELLI, *La definizione giuridica di fatto notorio*, Modena, 1927, 1 ss.; ALLORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, II, 14 ss.; MAZZARELLA, *Appunti*

sul fatto notorio, ivi, 65 ss.; MICHELI, *Sulla nozione di fatto notorio*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1945, II, 286 ss.; DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, ivi, 1947, III, 261 ss.; MONTESANO, *Osservazioni sui «fatti notori»*, ivi, 22 ss.; LEONE, *Contributo allo studio delle massime di esperienza e dei fatti notori*, in *Ann. fac. giur.*, Bari, 1954, 1 ss.; CARNELUTTI, *Massime di esperienza e fatti notori*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, II, 639

La questione è da ascriversi prevalentemente al fatto che l'art. 115 comma 2 del vigente c.p.c., considera il fenomeno esclusivamente in funzione degli effetti che esplica all'interno del processo, statuendo che il giudice può porre a base della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza senza bisogno di prova, in deroga al principio — sancito al comma 1 di tale articolo — secondo il quale la decisione può fondarsi solo sulla base delle prove fornite dalle parti o dal pubblico ministero ⁽²⁾.

La norma in questione, cioè, non fornisce alcuna indicazione su quali siano la natura e i caratteri che tali fatti debbono possedere per essere considerati notori. Può dirsi infatti, riprendendo le osservazioni di un illustre studioso, che il problema che da sempre si è posto con riferimento all'istituto della notorietà è stato quello di «trovare una definizione di ciò che si intenda per notorio in senso *sostanziale*», considerato che l'art. 115 comma 2 c.p.c. nel descriverne il funzionamento all'interno del processo, ne pone in rilievo solo l'aspetto *formale* ⁽³⁾.

È stato compito della dottrina, attraverso una copiosa ed approfondita elaborazione formatasi al riguardo, individuare una nozione idonea a delineare in modo sufficientemente preciso i caratteri di tale istituto e quindi, sulla scorta di essa, della stessa giurisprudenza che oggi sembra essersi attestata definitivamente su una nozione generale di fatto notorio — accolta anche dall'ordinanza in commento — secondo la quale deve considerarsi tale quel fatto che «appartiene alla sfera delle conoscenze dell'uomo di media cultura, in un dato tempo e in un dato luogo, con tale grado di certezza da apparire incontestabile e indubitabile» ⁽⁴⁾.

Questa definizione — che in sostanza racchiude in una formula sintetica i risultati cui nel tempo è pervenuta la dottrina — benché in teoria possa apparire chiara e sufficientemente precisa nei suoi contorni, si rivela, invece, sfumata e incerta non appena si passi dal piano teorico a quello dell'applicazione pratica. L'interprete, infatti, si trova pur sempre costretto a specificare in relazione alle singole fattispecie concrete

ss.; DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, Milano, 1967, 1 ss.; DE STEFANO, *Fatto notorio*, (*dir. priv.*), in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 999 ss. Per la dottrina straniera, cfr. il fondamentale contributo dello STEIN, *Das private Wissen des Richters*, Lipsia, 1893, 1 ss.

⁽²⁾ È da notare, tuttavia, che secondo un'autorevole ma minoritaria opinione dottrinale, l'art. 115 c.p.c. non disciplinerebbe il notorio, ma riguarderebbe soltanto le massime di esperienza, sulla scorta dell'assunto secondo il quale la norma in questione concernerebbe l'onere di informazione, mentre il notorio atterrebbe esclusivamente all'onere della prova. In tal senso, DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, cit., 265. *Contra*, espressamente MONTESANO, *Osservazioni sui «fatti notori»*, cit., 225, il quale invece ritiene che tale articolo disciplini solo i fatti notori, poiché le massime di esperienza, concretandosi in criteri di valutazione delle prove, ricadrebbero nell'orbita dell'art. 116 c.p.c.

Al riguardo occorre rilevare che in dottrina si ritiene generalmente che l'esenzione dalla prova del notorio implichi l'esenzione dello stesso dall'allega-

zione, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui il fatto da provare sia un fatto c.d. principale, ossia un fatto essenziale ai fini della individuazione della domanda, poiché in tal caso l'onere dell'allegazione ad opera della parte discenderebbe inderogabilmente dagli artt. 99 e 112 c.p.c. Cfr. ALLORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, cit., 14 s.; MONTESANO, *Osservazioni sui «fatti notori»*, cit., 227; SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 460; DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*, cit., 77; CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, 136; *Contra*, ANDRIOLI, *Prova*, (*Diritto processuale civile*), in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1967, 281.

⁽³⁾ In tal senso, testualmente ALLORIO, *Osservazioni sul fatto notorio*, cit., 4.

⁽⁴⁾ Così, da ultimo, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862, in *Giur. lav. Mass.*, 2005, 6, 502; Cass. 12 novembre 2003, n. 17041; Cass. 24 aprile 2002, n. 5978; Cass. 5 maggio 2000 n. 5680; Cass. 5 giugno 1999 n. 5542; Cass. 11 marzo 1995, n. 2859. Per la giurisprudenza di merito cfr., tra le più recenti, App. Roma 17 ottobre 2006; App. Napoli, 5 maggio 2006.

i concetti di ordine generale ai quali tale nozione rinvia, al fine di identificare la sussistenza di quei caratteri tipici che consentono di discriminare i fatti notori da quelli che non lo sono e che giustificano il peculiare trattamento — ossia l'esenzione dalla prova — che solo ai primi è riservato all'interno del processo.

La giurisprudenza infatti, dovendo fare applicazione di tale nozione generale ai variegati casi concreti, si trova spesso costretta a specificarne i confini al punto da ricomprendere nel concetto di fatto notorio anche quei fatti conosciuti da un uomo di media cultura in un dato tempo e in un dato luogo, ma con esclusivo riferimento ad un singolo e delimitato settore (c.d. notorietà settoriale) ⁽⁵⁾, o a quei dati di natura scientifica noti solo a professionisti di determinate materie (c.d. notorietà specialistica) ⁽⁶⁾.

Sicché può arguirsi come il problema del significato sostanziale da attribuire al concetto di notorio non possa considerarsi definitivamente superato dall'elaborazione di una definizione più o meno esaustiva al riguardo, rimanendo pur sempre un concetto comunque indeterminato, come tale irriducibile ad una nozione in grado di ricomprendere con certezza le fattispecie concrete in esse sussumibili ⁽⁷⁾. Ne consegue quindi che l'attività interpretativa del giudice, a questo punto inevitabilmente creativa, comporta la frantumazione della nozione generale appena richiamata in infinite sottodistinzioni.

2. LA NOZIONE DI FATTO NOTORIO NELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE. OSSERVAZIONI CRITICHE

Rifacendosi all'indirizzo giurisprudenziale appena menzionato, che si proclama ispirato ad una interpretazione rigorosa dell'art. 115 comma 2 c.p.c., il Tribunale di Mantova ha ritenuto che le notizie tratte da *internet* non possano costituire fatti notori in quanto privi di quel carattere di incontestabilità che, come si è visto, costituisce un elemento costitutivo del fatto notorio nella definizione generalmente accolta dalla giurisprudenza.

Tale conclusione, che deve certo condividersi quanto all'enunciazione della nozione di fatto notorio assunta in premessa, solleva tuttavia numerose perplessità nella parte in cui il Tribunale, traendone un principio generale, esclude in modo perentorio che le notizie tratte da *internet* di per sé (*id est* in quanto desunte da questo particolare mezzo di informazione) possano costituire fatti notori in quanto privi del carattere della incontestabilità quand'anche — aggiunge il giudice — di facile diffusione e accesso per la generalità dei cittadini.

Se questo fosse vero, infatti, se ne dovrebbe coerentemente desumere che la notorietà di un fatto nel processo dovrebbe essere automaticamente esclusa tutte le volte in cui la fonte della conoscenza o divulgazione di esso sia costituita da *internet*, ossia da quel sistema globale di informazione e comunicazione che al giorno d'oggi rappresenta la più grande rete telematica mondiale e che, in virtù degli innumerevoli dati in essa

⁽⁵⁾ Cass. 21 gennaio 1980, n. 479; Cass. 17 settembre 1979, n. 4787; Cass. 14 giugno 1978, n. 2957; Cass. 20 novembre 1968, n. 3771, Cass. 18 maggio 1965, n. 955.

⁽⁶⁾ Cass. 28 dicembre 1989, n. 5812.

⁽⁷⁾ Con riferimento ai problemi interpretativi po-

sti dalle c.d. norme elastiche e, in generale, dai concetti indeterminati, cfr., di recente, RECCHIONI, *Norme «elastiche»*, standards valutativi e sindacato di legittimità della Corte di cassazione, in *Corr. giur.*, 1999, 718 ss.

immagazzinati, è talmente diffuso ed utilizzato nella società attuale da doversi considerare, senza alcuna esagerazione, uno mezzo di comunicazione di massa ⁽⁸⁾, per certi aspetti sicuramente ben più essenziale della televisione e della radio ⁽⁹⁾.

Una simile conclusione che già sul piano meramente intuitivo sembrerebbe insuscettibile di accoglimento, a meno di non voler giungere all'aberrante conclusione di considerare le informazioni tratte da *internet* qualitativamente inferiori a quelle ottenibili attraverso altri tradizionali strumenti di comunicazione di massa quali la radio, la televisione o i giornali, si rivela intrinsecamente errata anche da un punto di vista strettamente giuridico.

Il Tribunale infatti, dopo aver assunto in modo pedissequo la nozione di fatto notorio comunemente accolta dalla giurisprudenza quale base del suo ragionamento, seguendo un *iter* logico che si articola secondo il noto schema sillogistico, giunge poi a ricollegare del tutto apoditticamente la mancanza di incontestabilità e certezza del fatto alla fonte di conoscenza di esso, confondendo — se non ci si inganna — l'oggetto del notorio, con il mezzo attraverso il quale esso è conosciuto o divulgato.

È noto infatti come i vari Autori che si sono occupati della questione, sia pure sotto diversi profili e con varie sfumature, hanno sempre posto l'accento — nell'inquadramento teorico dell'istituto — sulla circostanza che la notorietà è una qualità intrinseca del fatto stesso ⁽¹⁰⁾ e in quanto tale prescinde dal modo attraverso il quale si forma ⁽¹¹⁾. Ciò che conta perché il fatto possa essere considerato notorio è che sia stato sottoposto, con esito positivo, al vaglio critico di una determinata collettività si da ritenersi acquisito al patrimonio culturale di questa con tale grado di certezza da rendere inutile qualsiasi verifica giudiziale dello stesso ⁽¹²⁾. In tal senso si è quindi sostenuto che la obiettiva incontestabilità del fatto prima e al di fuori del processo e quindi la sua conoscibilità anche da parte del giudice non in via privata, ma in modo oggettivo, valga a giustificare il peculiare trattamento dei fatti notori all'interno di esso, in quanto la

⁽⁸⁾ Per capire la diffusività del fenomeno nella società moderna basti pensare al fatto che, ormai da qualche anno è possibile accedere a questa grande rete da dispositivi mobili come un palmare o un telefono cellulare e non soltanto attraverso il tradizionale *computer*.

⁽⁹⁾ Si consideri, esemplificativamente, tra le varie modalità di utilizzo di *internet*, al servizio di posta elettronica, *c.d. e mail*, che consente di ricevere o inviare messaggi contenenti testi, immagini, video, audio, o alla possibilità di ottenere informazioni di qualsiasi natura attraverso la consultazione dei *c.d. siti web*.

⁽¹⁰⁾ In tal senso, espressamente, CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., 276; MAZZARELLA, *Appunti*, cit., 68; PATTI, voce *Prova, I*) *Dir. proc. civ.*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma, 1991, 7.

⁽¹¹⁾ Al riguardo sembrano illuminanti le parole del DENTI, *Ancora sulla nozione di fatto notorio*, cit., 264, il quale, nell'individuare il fondamento della notorietà afferma come «[...] non si tratta dunque di

stabilire un criterio di discriminazione fra i mezzi, i gradi e le fonti di notorietà di un fatto, [...] bensì di individuare il principio stesso che è a fondamento dell'istituto del notorio».

⁽¹²⁾ Cfr. CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., 294. In senso sostanzialmente analogo, DE STEFANO, *Fatto notorio*, cit., 1007, il quale ritiene che la oggettività di tale certezza sia tale da dover attribuire al notorio la definizione conclusiva di «fatto di pubblica scienza» attraverso il quale il processo perviene gradatamente al risultato della certezza giuridica. Al riguardo è da rilevare come in dottrina si ritenga generalmente che il notorio non ammette prova contraria, dovendo necessariamente prevalere con altre prove con esso in contrasto (così ALLORIO, *Osservazioni*, cit., 11; SATTI, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., 461; DE STEFANO, *op. ult. cit.*, 1010. Analogamente, in giurisprudenza, Cass. 16 maggio 1966, n. 1235; Cass. 10 ottobre 1968, n. 3210, Cass. 21 gennaio 1980, n. 479; Cass. 6 dicembre 1986, n. 7257. *Contra* Cass. 26 ottobre 1996, n. 9357).

sussistenza di tale carattere da un lato garantirebbe la veridicità del fatto stesso ⁽¹³⁾, rendendone superfluo l'accertamento, dall'altro consentirebbe alle parti di controllare la decisione del giudice ⁽¹⁴⁾.

Se questo quindi è il significato sostanziale che secondo le elaborazioni dottrinali più autorevoli deve attribuirsi alla nozione di fatto notorio, ne discende che la decisione del Tribunale, la quale pone come ostacolo alla possibilità di qualificare notorie le notizie tratte da *internet* la mancanza di incontestabilità che, a suo dire, caratterizzerebbe qualsiasi informazione ottenuta attraverso tale fonte, non è in alcun modo suscettibile di accoglimento, apparendo piuttosto frutto di un errore metodologico.

Al riguardo può osservarsi come la carenza dell'elemento di incontestabilità di tali notizie, nell'*iter* argomentativo seguito dal giudice, costituisca un assunto del tutto indimostrato, dotato di una valenza meramente assertoria.

Per confutarlo è sufficiente svolgere alcune preliminari osservazioni.

È evidente, infatti, che vi sono dei fatti che possono considerarsi notori per il modo stesso in cui si sono verificati, nel senso che del loro accadimento, in un dato tempo e in un dato luogo, è stata partecipe una pluralità di persone, sicché possono considerarsi già per «loro natura oggettiva pubblici» ⁽¹⁵⁾.

L'ipotesi più frequente, tuttavia, è quella che i fatti acquistino notorietà in un momento successivo rispetto alla loro verifica, in virtù dei mezzi di divulgazione attraverso i quali divengono oggetto di conoscenza generalizzata, pur essendo in origine avvenuti alla presenza di un numero esiguo di persone. In questo secondo caso, la diffusione del fatto attraverso i mezzi di comunicazione di massa costituisce un presupposto essenziale perché riguardo ad esso si formi quella conoscenza qualificata che gli consente di assurgere a fatto notorio.

E se prima dell'avvento della moderna tecnologia tale funzione era svolta in modo esclusivo dalla stampa, dalla televisione e dalla radio, oggi non può certo negarsi che anche *internet* costituisca uno strumento idoneo alla creazione o diffusione della notorietà, a meno di non voler introdurre, tra questi mezzi, una distinzione sul piano della qualità delle notizie oggetto di diffusione, che tuttavia sarebbe immediatamente smentita già sul piano empirico ⁽¹⁶⁾.

⁽¹³⁾ Sembra opportuno chiarire come in tale contesto il concetto di veridicità del fatto coincide necessariamente con quello della notorietà di esso, nel senso che ciò che è ritenuto notorio equivale al vero, a prescindere dal fatto che una simile sovrapposizione potrebbe, in concreto, risultare erronea.

⁽¹⁴⁾ Secondo la ricostruzione dottrinale più diffusa, infatti, il notorio costituisce eccezione al principio che vieta al giudice di utilizzare, nel processo, la propria scienza privata, imponendogli di porre a base della decisione esclusivamente i fatti risultanti dal processo (siano essi non controversi o accertati mediante le prove). In tal senso CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., 295; ANDRIOLI, *Prova*, cit., 279. In senso parzialmente diverso, ALLORIO, *Osservazioni*, cit., 9, il quale ritiene che i fatti notori sfuggono al divieto del giudice di utilizzare la propria scienza privata perché in realtà non appartengono ad essa,

rientrando piuttosto nella scienza c.d. ufficiale del giudice, nella quale rientra la stessa conoscenza del diritto. In senso sostanzialmente analogo, PATTI, *Prova*, cit., 7.

⁽¹⁵⁾ Così testualmente DE STEFANO, *Fatto notorio*, cit., 1007. Analogamente, MICHELI, *Sulla nozione di fatto notorio*, cit. 287; PATTI, *Prova*, cit., 7.

⁽¹⁶⁾ Si è visto, infatti, come *internet* altro non sia che una rete telematica di grandissime dimensioni nella quale confluiscono milioni di reti private, pubbliche, aziendali, commerciali, universitarie, ecc., tra loro interconnesse e quindi, in definitiva, un enorme contenitore di informazioni. Peraltro deve notarsi come sempre più di frequente essa costituisca la fonte esclusiva di diffusione di determinate notizie, superando spesso barriere e censure alle quali gli altri tradizionali mezzi di informazione sono inevitabilmente sottoposti.

Peraltro è evidente che le ricadute pratiche di una simile conclusione sarebbero aberranti in quanto condurrebbero a ritenere che un medesimo fatto possa essere considerato notorio o meno, a seconda della fonte di conoscenza o diffusione di esso ⁽¹⁷⁾.

Né varrebbe a confutare seriamente quanto si è appena detto l'obiezione secondo la quale *internet* non godrebbe rispetto agli altri mezzi tradizionali di una generalizzata diffusione e che pertanto, rispetto a questi, non sia di facile accesso per chiunque. Anche data per ammessa tale circostanza, sulla quale tuttavia al giorno d'oggi sarebbe quanto meno legittimo dubitare e che lo stesso Tribunale sembra escludere, essa non coglie nel segno e si rileva fuorviante, in quanto frutto di una impostazione del problema, a nostro sommo avviso, non corretta. Da un lato infatti occorre osservare che il concetto di notorio — malgrado già su di un piano meramente intuitivo evochi l'idea di un fatto che deve necessariamente concretarsi in una conoscenza diffusa e generalizzata — non implica, per ciò stesso, che tale conoscenza debba essere universale.

Al di là delle rarissime ipotesi in cui un fatto può dirsi di conoscenza davvero universale, perché riguarda la generalità degli uomini ⁽¹⁸⁾, normalmente i fatti che accadono sono circoscritti non solo ad un determinato periodo di tempo, ma anche ad un determinato luogo. Sicché possono definirsi notori, in realtà, quei fatti che sono noti solo ad una cerchia di persone in un dato tempo e in un dato luogo.

Questa semplice constatazione empirica ha consentito alla dottrina di porre in rilievo come il notorio debba considerarsi un concetto essenzialmente relativo ⁽¹⁹⁾ che ha bisogno cioè di essere necessariamente contestualizzato in una dimensione spazio-temporale definita, osservando conseguentemente che non è la «quantità», ossia il numero delle persone più o meno ampio che conoscono il fatto a contribuire alla sua notorietà bensì il «titolo» in base al quale tale conoscenza si realizza, dovendosi escludere che un fatto possa considerarsi notorio qualora tale conoscenza si concreti in una mera opinione, in quanto tale non rientrante nel patrimonio di nozioni comunemente e pacificamente accolte in una determinata collettività ⁽²⁰⁾.

Infatti, secondo l'impostazione tradizionale della dottrina, tale conoscenza — da

⁽¹⁷⁾ A conferma di ciò deve rilevarsi come nella amplissima elaborazione giurisprudenziale sui fatti notori, solo in un unico caso la Suprema Corte ha riconosciuto che la notorietà di un fatto può risultare limitata — e dunque non esclusa — dal mezzo della notorietà, qualora questo, per sua natura o per peculiarità contingenti, sia tale da non accertare, neppure in via di accenno, le particolarità del fatto controverso. Così Cass. 11 marzo 1940, n. 831, in *Foro it.*, 1940, I, 915, la quale, riconosciuto come notorio un fatto, ha escluso che la cronaca dei giornali potesse estenderne la notorietà alle particolarità di esso.

⁽¹⁸⁾ In tal senso, CARNELUTTI, secondo il quale un fatto può definirsi notorio solo quando interessi la generalità degli uomini.

⁽¹⁹⁾ Così, in modo perentorio, CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., 296. Analogamente FERRARA, *La relatività del notorio*, cit., 967, ove anche appropin-

diti richiami alla dottrina tedesca. In senso sostanzialmente analogo, ANDRIOLI, *Prova*, cit., 280.

⁽²⁰⁾ Cfr. CALAMANDREI, *op. ult. cit.*, 297. Analogamente MICHELI, *Sulla nozione di fatto notorio*, cit., 286. In senso parzialmente diverso, DE STEFANO, *op. ult. cit.*, 1005, il quale nel ricostruire il concetto di notorio come conoscenza pubblica, pone l'accento oltre che sull'elemento qualitativo anche su quello quantitativo, ritenendo essenziale perché un fatto possa assurgere ad un grado di certezza così elevato da renderne superflua la prova in giudizio, che esso sia conosciuto da tutti i membri di una collettività, ancorché minore, purché definita in base a criteri politico — amministrativi. In tale prospettiva il concetto di notorio settoriale o locale non contraddirebbe alla definizione generale del fatto notorio, purché si tenga ferma la necessità che tale conoscenza, ancorché spazialmente limitata ad un certo ambiente, sia comunque comune a tutti i componenti di essa.

intendersi dunque nel significato circoscritto sopra illustrato — non deve necessariamente riguardare ogni singolo individuo appartenente alla cerchia sociale in cui il fatto è noto, essendo sufficiente che sia *normalmente* propria dell'uomo di «media cultura» facente parte di essa e che comunque sia da tutti facilmente conoscibile in quanto acquisito al patrimonio culturale della stessa ⁽²¹⁾. Su questa linea interpretativa il concetto di relatività del notorio è stato ulteriormente specificato in relazione alla stessa persona del giudice, ritenendosi che questi non debba necessariamente conoscere il fatto prima della decisione per poterlo utilizzare nel giudizio come notorio, essendo sufficiente che di questo egli possieda una conoscenza anche solo potenziale, nel senso che possa acquisirla attingendo alla comune cultura della collettività entro la quale il notorio viene in rilievo ⁽²²⁾.

3. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle osservazioni sopra formulate deve ritenersi che l'assunto sul quale il Tribunale ha ritenuto di fondare la propria decisione non soltanto disvela un'impostazione del problema non corretta dal punto di vista strettamente giuridico, nella misura in cui scambia la natura del fatto con il mezzo attraverso il quale esso viene conosciuto, ma deve altresì considerarsi infondato già sul piano empirico.

Sembra allora utile chiedersi se il Tribunale, nel caso concreto, avesse gli strumenti per pervenire ad una diversa decisione, che fosse non solo aderente al significato sostanziale della nozione enunciata, ma altresì coerente con la stessa funzione che al notorio è riconosciuta nel sistema.

Per fare questo è necessario prendere le mosse dalla vicenda processuale che ha dato origine al provvedimento in questione.

Per quello che può desumersi dalla concisa motivazione dell'ordinanza, il consulente tecnico, nell'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice, aveva acquisito dai siti *web* documenti e notizie sulla società parte in causa, sulla base delle quali aveva ritenuto di desumerne la «rilevante consistenza nel panorama internazionale del settore» giungendo ad attribuirle la qualifica di «operatore economico medio con caratteristiche peculiari».

La prima questione che, a nostro avviso, si prospettava per il giudice era quella relativa alla possibilità di qualificare o meno come notorie tali notizie, in quanto dalla soluzione di essa, in un senso o in un altro, sarebbero potute discendere due soluzioni fra loro diametralmente opposte.

Al riguardo ci sembra che dalla motivazione dell'ordinanza, malgrado la sua sinteticità, si possa comunque desumere che nel caso di specie vi fosse la possibilità di

⁽²¹⁾ È questo, in sostanza, il criterio utilizzato dalla giurisprudenza quale naturale parametro della nozione in oggetto, anche se non mancano pronunce nelle quali si prescinde del tutto da esso. Cfr. Cass. 28 dicembre 1989, n. 5812; Cass. 11 febbraio 1987, n. 1492; Cass. 19 aprile 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 3653.

⁽²²⁾ Cfr. ANDRIOLI, *Prova*, cit., 280. In tal senso si è ritenuto possibile il ricorso da parte del giudice a qualsiasi fonte di informazione o divulgazione culturale (cfr. DE STEFANO, *Il notorio nel processo civile*,

cit., 68; CALAMANDREI, *Per la definizione*, cit., 296, SATTA, *Commentario*, cit., 462), e persino alla consulenza tecnica, non essendo assimilabile ai mezzi di prova in senso stretto (cfr. CALAMANDREI, *op. ult. cit.*, 300, CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, Milano 1962, 120), purché comunque tale attività non si concreti in indagini complesse che possono giustificarsi solo in sede di prova (cfr. ALLORIO, *Osservazioni*, cit., 16).

qualificare come notori i fatti oggetto delle notizie reperite dal consulente. Sulla base delle norme richiamate — che si riferiscono all'acquisizione in giudizio di scritture contabili — e dal tenore delle deduzioni formulate dal consulente tecnico, è possibile arguire che si trattasse di fatti aventi un rilievo prettamente economico (come ad es. la presentazione di un certo bilancio da parte della società in questione), rispetto ai quali non sarebbe stato assurdo ipotizzare la sussistenza dei caratteri della incontestabilità e della certezza propri del fatto notorio, sia pure con riferimento allo specifico settore economico entro il quale la società in questione operava. A tale soluzione, cioè, non sarebbe stata di ostacolo la circostanza che l'ambito della invocata notorietà sarebbe stato circoscritto ad uno specifico e delimitato settore dell'attività umana, considerato che — come si è detto sopra — la giurisprudenza, nel relativizzare sempre di più tale concetto, riconosce che esso possa venire in rilievo anche entro limiti spaziali molto ristretti. Né, evidentemente, per quanto già si è ampiamente detto, la notorietà di tali notizie doveva ritenersi esclusa per il fatto che le stesse fossero state tratte da *internet*, considerato, per di più, che attraverso tale strumento è possibile accedere alla consultazione *on line* di pubblici registri, quale, ad esempio, il registro delle imprese, ove normalmente è possibile reperire informazioni di tale natura.

Seguendo tale opzione interpretativa, l'utilizzazione di tali notizie da parte del consulente tecnico avrebbe potuto essere considerata legittima del Tribunale, pur in assenza dei presupposti di cui agli artt. 198 c.p.c. e 2711 c.c., sembrando a chi scrive che, se la notorietà del fatto determina l'effetto specifico di esonerare le parti dall'onere probatorio, in deroga al principio dispositivo di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., *a fortiori* implica il superamento di quei limiti imposti dalla legge a salvaguardia di tale principio.

Ma anche a voler accedere alla soluzione opposta ritenendo che nel caso concreto non ricorressero gli elementi per attribuire alle notizie acquisite da *internet* il carattere della notorietà, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità parziale della consulenza tecnica per difetto dei presupposti di cui agli artt. 198 c.p.c. e 2711 c.c., perché quelle notizie, di per sé, non potevano considerarsi notorie e non perché erano state acquisite da *internet*, che essendo semplicemente uno strumento di comunicazione e divulgazione di informazioni è del tutto ininfluenza sulla possibilità o meno di qualificare un fatto come notorio.



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO